

## MANIFESTO

per una

## PROPOSTA DI LEGGE SULLA SICUREZZA SCOLASTICA

Il patrimonio edilizio scolastico italiano è composto da 40.151 edifici attivi<sup>1</sup>, di proprietà di Comuni, Province e Città metropolitane. Oltre la metà – 22.000 – è stata costruita prima del 1970. Solo il 53,2% degli edifici possiede il certificato di collaudo statico, mentre il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità. Circa **4 milioni e mezzo di studenti tra i 6 e i 16 anni vivono in province totalmente o parzialmente rientranti in aree con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2)**<sup>2</sup>, nelle quali si trovano 17.187 edifici scolastici<sup>3</sup>, pari al 43% del totale. Nell’A.S. 2017-2018 vi è stato un record di crolli e distacchi di intonaco, ben 50 registrati dalla stampa locale. Mentre dall’inizio dell’A.S. 2018-2019 la stampa riporta 47 crolli, uno ogni 3 giorni. Oltre 250 crolli dal 2013 a oggi<sup>4</sup>.

L’insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39 giovanissime vittime<sup>5</sup>. Tra loro, i 27 bambini della scuola “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia (Campobasso), che morirono il 31 ottobre 2002 durante il terremoto che colpì la Puglia e il Molise, e Vito Scafidi, morto il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto nel Liceo “Darwin” di Rivoli (Torino).

Queste vite mancano innanzitutto alle famiglie, ma con loro si è perso anche un pezzo importante del futuro delle comunità. **Ora sappiamo che la loro morte si poteva evitare.**

A L’Aquila e ad Amatrice, come in altri eventi, sismici e non, i crolli sono avvenuti di notte o in giorni festivi ed è quindi solo una fortuita circostanza che le scuole fossero vuote. **Ma la sicurezza dei bambini non può essere affidata al caso.**

**Andare a scuola è un diritto e un obbligo. Le scuole devono essere un luogo sicuro.**

---

<sup>1</sup> “Ad oggi, il 53,2% degli edifici possiede il certificato di collaudo statico (la prima norma che introduce in Italia l’obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n. 1086, il 22,3% degli edifici senza questo certificato è costruito prima del 1970). Il 59,5% non ha quello di prevenzione incendi. Il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità. Il 78,6% delle scuole ha il piano di emergenza. Il 57,5% degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici. Le barriere architettoniche risultano rimosse nel 74,5% degli edifici.” [http://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/anagrafe.shtml](http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/anagrafe.shtml)

<sup>2</sup> Dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per Save the Children. V. “Ancora a rischio. Proteggere i bambini dalle emergenze” [www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ancora-rischio-proteggere-i-bambini-dalle-emergenze](http://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ancora-rischio-proteggere-i-bambini-dalle-emergenze)

<sup>3</sup> Dati ARES, Anagrafe Regionale Edilizia scolastica, ottobre 2018

<sup>4</sup> Dati stimati da Cittadinanzattiva analizzando la rassegna stampa locale. In particolare si son registrati 36 crolli nell’A.S. 2013/14, 45 nell’A.S. 2014/15, 31 nell’A.S. 2015/16, 44 nell’A.S. 2016/17

<sup>5</sup> XVI Rapporto Sicurezza, Qualità, Accessibilità degli edifici scolastici, 2018, Cittadinanzattiva, [www.cittadinanzattiva.it/files/primo\\_piano/scuola/rapporto-scuola-xvi/ABSTRACT\\_XVIRapportoscuola\\_2018\\_def.pdf](http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/rapporto-scuola-xvi/ABSTRACT_XVIRapportoscuola_2018_def.pdf)

Nonostante l'alto numero di studenti e di scuole coinvolti, lo stato degli edifici e i livelli di pericolosità sismica e idrogeologica del territorio italiano, **manca una normativa chiara e completa che definisca diritti, obblighi, responsabilità e misure di supporto** e garantisca piena sicurezza a quanti vivono la scuola quotidianamente: studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie.

**Avendo a cuore la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, chiediamo che venga presentata e discussa dal Parlamento una proposta di Legge organica che completi e riordini la normativa, e che preveda:**

### **1. IL DIRITTO DI BAMBINI, INSEGNANTI E PERSONALE NON DOCENTE ALLA SICUREZZA SCOLASTICA**

La sicurezza scolastica va tutelata e garantita in quanto diritto che trova fondamento nella Costituzione, nella Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e nella legislazione nazionale a tutela dei minori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La **sicurezza scolastica** va definita come la **combinazione di elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, comfort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità**, e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, insieme necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, e il diritto all'educazione di bambini e adolescenti.

### **2. II DIRITTO DI FAMIGLIE, INSEGNANTI, PERSONALE NON DOCENTE E STUDENTI A UNA PIENA INFORMAZIONE**

Gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale non docente, i genitori degli studenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le comunità di riferimento hanno diritto alla **piena informazione su tutti i dati rilevanti per la sicurezza delle scuole, a partire da quelli relativi alle condizioni degli edifici**. A questo scopo è garantita l'accessibilità e la comprensibilità delle informazioni contenute nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica e negli altri documenti rilevanti, tra cui il fascicolo di fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell'edificio, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi della legislazione sulla sicurezza sul lavoro, il Piano di evacuazione, il Piano di emergenza e il Piano di protezione civile del Comune.

**I minori hanno diritto a un'informazione per loro comprensibile**. Le istituzioni competenti all'adozione degli atti rilevanti in materia di sicurezza ne devono quindi predisporre una versione in un linguaggio adeguato all'età degli studenti coinvolti.

### **3. LA PARTECIPAZIONE CIVICA ALLA SICUREZZA SCOLASTICA**

La partecipazione dei cittadini, a partire dai minori coinvolti, ai temi della **sicurezza scolastica è un elemento chiave dell'efficacia dell'intervento istituzionale**. Agli studenti, al personale docente e non docente, alle famiglie, ai dirigenti scolastici e all'intera comunità di riferimento deve quindi essere garantito il diritto di partecipare a tutte le attività connesse alla sicurezza scolastica, inclusi i **processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici** a seguito di eventi calamitosi e di progettazione e **costruzione di nuove scuole**. Vanno a tal fine valorizzate e favorite tutte

le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 118 comma 4 della Costituzione.

Affinché la partecipazione sia garantita concretamente, le istituzioni sono chiamate a **individuare luoghi e momenti in cui realizzare i processi partecipativi al livello delle comunità locali**, anche attraverso le conferenze dei servizi.

#### **4. UNA DEFINIZIONE CHIARA DELLE RESPONSABILITA' DELLE ISTITUZIONI COMPETENTI**

E' necessario riconoscere che i dirigenti scolastici, gli enti proprietari delle scuole e il Governo hanno, ciascuno nel proprio ambito di competenze, un **ruolo di garanzia** dell'esercizio del diritto alla sicurezza scolastica.

E' importante definire con chiarezza **le responsabilità e gli obblighi di tutti i soggetti istituzionali coinvolti**, tenendo conto dei rispettivi ruoli e poteri e **superando le ambiguità e le lacune normative esistenti**, con il fine ultimo di garantire un'attivazione reale e coordinata per la sicurezza degli studenti e del personale.

In particolare, è necessario definire con chiarezza **il potere del dirigente scolastico di adottare provvedimenti urgenti in caso di rischio** e di informare per iscritto l'ente proprietario della scuola, il Prefetto e l'autorità giudiziaria, per l'eventuale adozione degli atti di relativa competenza.

E' cruciale chiarire le **responsabilità degli enti proprietari degli edifici** e prevedere l'obbligo di attivarsi per garantire il diritto alla sicurezza scolastica. In particolare, a Comuni, Province e Città metropolitane va attribuito per legge il compito di porre in essere le iniziative necessarie al fine di accedere ai fondi per realizzare gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti e di individuare, in caso di necessità, soluzioni alternative per garantire la continuità didattica.

Nella consapevolezza delle carenze di fondi e di personale tecnico a disposizione degli enti locali e della conseguente necessità di stanziamenti di fondi statali per la realizzazione degli interventi, **quello che viene richiesto a Comuni, Province e Città metropolitane è l'avvio delle procedure necessarie a realizzare gli interventi**, tra cui la richiesta di finanziamenti e la relativa progettazione.

Va anche previsto che il Comune garantisca la **definizione di procedure di allertamento in caso di emergenza** e di procedure per il trasferimento della popolazione delle scuole di ogni ordine e grado dalle aree di raccolta previste dal piano di evacuazione degli stessi istituti alle aree di attesa previste dal piano di protezione civile del Comune, al fine di assicurarne la coerenza e il coordinamento con gli scenari di rischio e le strategie operative previste all'interno di quest'ultimo.

In caso di grave inosservanza dei propri obblighi da parte degli enti competenti o di oggettiva impossibilità ad adempiervi, va previsto che **il Governo possa esercitare i propri poteri, anche sostitutivi**, con il compito di portare a termine le attività necessarie.

## 5. UN SUPPORTO TECNICO PERMANENTE AGLI ENTI LOCALI

E' necessario che gli enti locali proprietari **non siano lasciati soli davanti a così importanti compiti e responsabilità**. La carenza di personale, le dimensioni (molto piccole o molto grandi) dell'ente e altre condizioni oggettive possono influire sulla capacità di accedere ai fondi e sulle attività volte a garantire la sicurezza strutturale delle scuole. E' quindi indispensabile **garantire a livello centrale l'efficace funzionamento di una Struttura di supporto tecnico e informativo permanente** dotata di tecnici che possano rispondere alle esigenze degli enti proprietari, che affianchi gli enti che ne fanno richiesta in tutte le fasi degli interventi da attuarsi, tra cui la richiesta di finanziamenti, la progettazione, la gestione degli aspetti finanziari e delle gare d'appalto, l'individuazione di immediate soluzioni alternative in caso di necessità di chiusura dell'istituto per lavori o dismissione, il monitoraggio degli interventi realizzati.

## 6. L'UNIFICAZIONE DEI FONDI SULLA SICUREZZA SCOLASTICA

**Per superare l'attuale frammentazione delle fonti di finanziamento** disponibili presso diverse amministrazioni centrali e delle relative procedure di accesso, è necessario garantire **l'unificazione dei fondi per la sicurezza scolastica**. Parallelamente, va garantita una semplificazione delle modalità di presentazione di progetti da parte degli enti, i quali devono poter lavorare in un'ottica di "piano di sicurezza scolastica" che includa in un unico percorso amministrativo e progettuale, sostenuto dalla Struttura di supporto tecnico permanente citata al punto precedente, tutti gli interventi necessari alla sicurezza dell'edificio, alla sua sostituzione provvisoria, alla costruzione di un nuovo edificio e all'individuazione di misure alternative provvisorie per garantire la continuità didattica.

## 7. LA CULTURA DELLA PREVENZIONE COME OBIETTIVO FORMATIVO

Dev'essere riconosciuto **il ruolo cruciale della scuola e della comunità educante nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza** al fine di promuovere la resilienza della popolazione scolastica, del corpo docente e non docente, delle famiglie e dell'intera comunità.

Affinché la sicurezza sia un obiettivo condiviso e concretamente realizzabile, **la conoscenza e l'adozione di comportamenti consapevoli e di autoprotezione**, riconosciuti come misure di prevenzione non strutturale dal nuovo Codice della protezione civile, **devono entrare a far parte degli obiettivi formativi del primo e del secondo ciclo di istruzione**. In particolare, la formazione sui rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione della scuola e sul Piano comunale di protezione civile, sono da considerarsi **parte integrante del quadro di riferimento della progettazione curricolare**. Va disposta a tali fini la modifica, da parte del Governo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della normativa regolamentare applicabile.

E' anche utile disporre, in aggiunta agli obblighi già previsti in materia di evacuazione antincendio, che **ciascun istituto scolastico dei primi due cicli organizzi annualmente, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, un'esercitazione sulle misure di autoprotezione** relative ai rischi

specifici di ciascun territorio (es. sismici, idrogeologici, etc.). Le esercitazioni devono essere effettuate attraverso **modalità adeguate all'età degli studenti, tenendo conto dei casi maggiormente vulnerabili, delle disabilità e delle diversità anche linguistiche**, con l'opportuno coinvolgimento delle famiglie.

## **8. IL SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI COINVOLTI NELLE EMERGENZE**

I bambini colpiti dai terremoti e dagli altri eventi emergenziali, in quanto coinvolti in prima persona o privati della loro casa o dei loro affetti, hanno spesso bisogno di **sostegno psicologico, sociale o educativo** nell'arco di un tempo che va oltre la risposta all'emergenza. Per favorirne la resilienza e il pieno sviluppo, è quindi necessaria una sinergia tra servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, da definire in apposite **Linee guida per una presa in carico integrata**. Queste ultime potranno ad esempio definire le caratteristiche di percorsi di **supporto psicoterapeutico gratuito** presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in convenzione e promuovere l'attivazione di **sportelli informativi gratuiti** dedicati alle famiglie e ai minori colpiti, per fornire orientamento ai servizi socio-sanitari, alle misure agevolative in loro sostegno e alle relative procedure, tenendo conto delle loro particolari esigenze. Le Linee guida individueranno inoltre modalità per **assicurare la continuità degli interventi** attivati anche in caso di trasferimento del minore in un territorio diverso da quello dell'evento e di favorire il coordinamento delle attività dei servizi pubblici con quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Ai bambini e agli adolescenti colpiti da un evento emergenziale va inoltre **garantita l'esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica** per tutte le prestazioni connesse al supporto medico e psicosociale attivato in loro favore a seguito dell'evento stesso.

Nel caso in cui l'evento emergenziale abbia interessato un istituto scolastico è importante prevedere che le amministrazioni centrali competenti si attivino a supporto delle scuole colpite per assicurare **sostegno psicosociale al corpo docente e non docente, alle famiglie e agli studenti**, in raccordo con gli enti locali e le Regioni interessate dall'evento e in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.

## **9. LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Per favorire la difesa in giudizio dei diritti che si intendono tutelare, si ritiene importante prevedere in via generale che **le associazioni con comprovata esperienza e competenza in materia di sicurezza scolastica possano agire e intervenire in giudizio a tutela dei bambini e delle comunità interessate**. A tale scopo andrà istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un registro di associazioni selezionate secondo criteri previsti in apposito decreto ministeriale.

E' inoltre opportuno prevedere che **le vittime di eventi emergenziali (come definiti dal Codice di protezione civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato** anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per la costituzione di parte civile nel procedimento penale e per tutti i procedimenti civili e amministrativi relativi al danno subito.